



DOMANDA DI AMMISSIONE

ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) VALLEDELSALTO.IT
Sede legale: Via Nemorense, 18 – 00199 Roma – Partita I.V.A e Codice Fiscale 97552160588
www.valledelsalto.it – cell. 3331103656 – fax 06 8552652

ANNO SOCIALE

--	--	--	--

Gli associati in regola con il pagamento della quota annuale beneficiano dei servizi legati a una o più attività di interesse generale svolte dall'associazione con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
I volontari associati non occasionali svolgono attività operative e sono iscritti nel registro dei volontari.

Il presente modulo deve essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica
apsvalledelsalto.it@gmail.com - appenatal@gmail.com

In caso di rinnovo è sufficiente inserire cognome e nome, codice fiscale e firma, salvo variazione degli altri dati

COGNOME																			
NOME																			
NATO/A A																PROV.			
IL											PROFESSIONE								
CODICE FISCALE	-----																		
INDIRIZZO																CAP.			
COMUNE																PROV.			
TELEFONO											CELLULARE								
E-MAIL																			

Chiedo di essere ammesso in qualità di **associato dell'associazione APS valledelsalto.it**. Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il [presente Statuto \(versione registrata presso Agenzia delle Entrate\)](#) ([versione .pdf interrogabile](#)) gli eventuali regolamenti e di attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Ho letto gli articoli: Art. 5 Associati; Art. 6 Diritti e doveri degli associati; Art. 18 Libri sociali. Chiedo di essere iscritto:

nel libro degli Associati, sapendo che parte dell'importo della mia quota annuale andrà a coprire le spese per la tessera della Federazione Italiana Escursionismo.

nel registro degli Associati volontari non occasionali, sapendo che parte dell'importo della mia quota annuale andrà a coprire le spese per la mia assicurazione.

Pagherò la quota annuale, fissata dal Consiglio Direttivo in € 20,00 per gli Associati e in €16,00 per gli Associati di età compresa tra 14 e 18 anni e di età oltre 80 anni, dopo aver ricevuto la notizia di essere stato ammesso. Invierò la distinta del bonifico versato sul conto corrente dell'associazione

IBAN: IT84N0200805121000401403085

Associazione Promozione Sociale (APS) valledelsalto.it

Casuale: domanda di ammissione – cognome - nome

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. 196/2003 si dichiara che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini propri dell'organizzazione e trattati a mezzo informatico; il conferimento dei dati è facoltativo ma in sua assenza non si potrà dar corso alla domanda di ammissione; l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003 a mezzo di richiesta scritta all'organizzazione; il titolare del trattamento dei dati è il Presidente cui spetterà di comunicare, a seguito di richiesta anche orale da parte dell'interessato, il nominativo di eventuali incaricati al trattamento.

Data ____/____/____

Firma _____



L'associazione valledelsalto.it fu costituita formalmente come Organizzazione di Volontariato il 9 aprile 2009 e trasformata in un'Associazione di Promozione Sociale il 12 gennaio 2020.

Le attività della OdV valledelsalto.it sono state tutte mirate alla riscoperta, protezione e valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici, monumentali ed ambientali della Valle del Salto o Cicolano, avvalendosi in particolare delle moderne tecnologie informatiche e telematiche per divulgare il più ampiamente possibile i risultati delle proprie iniziative sin dal 2006, quando fu creato e messo on line il sito www.valledelsalto.it.

L'APS valledelsalto.it, destinata a diventare un ETS (Ente Terzo Settore), iscritta nel RUN (Registro Unico Nazionale) degli ETS, eredita e amplia le attività della ODV valledelsalto.it svolte dai volontari iscritti nel registro dei volontari e le attività di servizio a favore dei soci, loro familiari e terzi.

Articolo 17 Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Fonti → Codice del terzo settore → Titolo III - Del volontario e dell'attività di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.